Friuli Venezia Giulia STRADE S.p.A.

Divisione nuove opere

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. via Mazzini, 22 34121 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
segreteria.progettazione@fvgs.it - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

Spett.le
OICE
Via Flaminia, 388
00196 ROMA

PEC: *oice.associazione@pec.it*

e per conoscenza:

Ecc.ma
ANAC
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
via M. Minghetti, 10
00187 ROMA

PEC: *protocollo@pec.anticorruzione.it*

Oggetto: appalto integrato denominato "Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto PMT/222/VS.1.0.20 03/06/2010. S.R. 464 "di Spilimbergo" Riqualificazione della viabilità dalla S.R. 177 alla S.R. 464 - VARIANTE SUD DI DIGNANO".
Seguito nota OICE dd. 18.05.2015 - Rettifica

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATI I contenuti dell'allegata nota dd. 18.05.2015 formulata dall'OICE in merito all'appalto integrato denominato "Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto PMT/222/VS.1.0.20 03/06/2010. S.R. 464 "di Spilimbergo" Riqualificazione della viabilità dalla S.R. 177 alla S.R. 464 - VARIANTE SUD DI DIGNANO" e rubricato sub. gara 02-2014;

RILEVATO che, nella nota sopra evidenziata (acquisita al protocollo FVGS in data 19.05.2015 e registrata sub. n. 0010579), l'associazione di categoria rileva che non appare provvista di copertura normativa la prescrizione secondo cui "*al fine di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, all'importo dei lavori progettati si applicano i seguenti coefficiente riduttivi: 0,25 qualora il progetto sia preliminare, 0,35 qualora il progetto sia definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecutivo*" e che tale regola risulterebbe penalizzante per la partecipazione alle gare di appalto;

RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. – a pagina 33 del disciplinare di gara ed alla sezione III della parte II dello stesso – ha precisato che "*ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, all'importo dei lavori progettati si applicano i seguenti coefficiente riduttivi: 0,25 qualora il progetto sia preliminare, 0,35 qualora il progetto sia definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecutivo*" e che "*ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, qualora sia stato progettato più di un livello progettuale (preliminare, definitivo, esecutivo) il coefficiente riduttivo è pari alla somma dei relativi coefficienti*";

CONSIDERATO che tale prescrizione è stata mutuata da analoga regola inserita nel mod. 3 ("*Procedura aperta, esecuzione e progettazione, art.53, c.2, lett. b*") allegato alla consultazione avviata dall'Autorità (ora ANAC) propedeutica alla predisposizione di "*Bandi-Tipo per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari*" e che un tanto è stato adottato anche in considerazione del diverso contenuto ed approfondimento dei livelli progettuali;

RILEVATO che l'art. 263 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. si riferisce, per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione, genericamente ai "servizi tecnici di cui all'art. 252 del Regolamento" senza distinguere tra servizi di progettazione, di direzione lavori, di collaudo ... e tra diversi livelli di progettazione;

RICHIAMATI i contenuti della recente determinazione n. 4/2015 dell'ANAC;

RILEVATA l'opportunità di aderire prudenzialmente all'interpretazione dell'OICE in assenza di un bando tipo formalmente adottato dall'Autorità cui aderire ai sensi dell'art. 64, comma 4-*bis*, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

Un tanto premesso:

DISPONE

Che il periodo a pagina 33 del disciplinare di gara (sezione III della parte II di quest'ultimo):

"In argomento si precisa e si stabilisce inoltre che:

a) I servizi di progettazione sub. 2 (cd "servizi di punta") non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente;
b) nel caso il soggetto dichiarante abbia reso uno specifico servizio nel contesto di un raggruppamento temporaneo, questi potrà indicare solamente la quota di propria competenza;
c) ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, all'importo dei lavori progettati si applicano i seguenti coefficiente riduttivi: 0,25 qualora il progetto sia preliminare, 0,35 qualora il progetto sia definitivo; 0,40 qualora il progetto sia esecutivo;
d) ai fini di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 263 del Regolamento, qualora sia stato progettato più di un livello progettuale (preliminare, definitivo, esecutivo) il coefficiente riduttivo è pari alla somma dei relativi coefficienti;
e) qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione, costituendo con i progettisti un raggruppamento temporaneo, questi, assumendo la qualità di concorrenti, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara, possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento;
f) qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione attraverso l'indicazione di uno o più progettisti oppure attraverso l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, i progettisti devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti per la progettazione, non potendo, a loro volta, ricorrere all'istituto dell'avvalimento"

sia riformulato e sostituito come di seguito rappresentato:

"In argomento si precisa e si stabilisce inoltre che:

a) I servizi di progettazione sub. 2 (cd "servizi di punta") non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente;
b) nel caso il soggetto dichiarante abbia reso uno specifico servizio nel contesto di un raggruppamento temporaneo, questi potrà indicare solamente la quota di propria competenza;

c) qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione, costituendo con i progettisti un raggruppamento temporaneo, questi, assumendo la qualità di concorrenti, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara, possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento;
d) qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione attraverso l'indicazione di uno o più progettisti oppure attraverso l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, i progettisti devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti per la progettazione, non potendo, a loro volta, ricorrere all'istituto dell'avvalimento".

Si precisa che della presente disposizione verrà data notizia tramite tempestiva pubblicazione sul profilo committente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A..

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Luca Vittori)